

Nota di un cittadino sul Consorzio di Bonifica di Paestum

Oggetto: Servizio fognario ed acque reflue

Premesso che la Corte costituzionale con la sentenza n° 335 dell'11/10/2008, ha dichiarato a chiare lettere che quando un servizio non viene fornito, qualsiasi richiesta è illegittima. Con questa sentenza la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1, legge n.36/1994. In parole povere la Consulta sancisce: l'Ente che non fornisce un servizio non può ricevere denari. Addirittura la Corte chiarisce in modo equivocabile che nel Comune ove non esistono impianti di depurazione oppure siano temporaneamente inattivi, la tariffa per lo smaltimento delle acque reflue non può essere applicata.

In soldoni il concetto è, come veniva già riferito sopra, chi non fornisce nessun servizio non può incassare nessuna somma. Nel nostro caso invece il servizio viene fornito dal Comune e lo stesso incassa regolarmente i soldi, come può un altro Ente chiedere di essere pagato?

La pretesa da parte del Consorzio di Bonifica, quindi, significherebbe pagare due volte lo stesso servizio, ed in questo caso si potrebbe ipotizzare una forzatura da parte dello stesso da ravvisare addirittura un'ipotesi di appropriazione indebita.

Un altro parametro di riferimento è la **legge regionale 4/03** "Norme in materia di bonifica integrale" all'articolo 13 comma 3 che stabilisce:

- gli utenti tenuti all'obbligo del pagamento del servizio di pubblica fognatura ai sensi della **legge 36/94 articolo 14, comma 2**, sono esentati dal pagamento dei contributi di bonifica connesso ai servizi di raccolta, collettamento, scolo e allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi dovuti per la bonifica integrale.

Ulteriori chiarimenti a tale dettato legislativo con un'interpretazione autentica di tale comma si dà nelle **legge regionale 1 del 2007**.

Il senso della legge regionale può essere sinteticamente riassunto:

1)-Restano esclusi dal tributo anche tutti gli immobili o suoli agricoli che non sono direttamente serviti da opere di bonifica realizzate dagli Enti consortili.

In merito il **comma 2 all'articolo 13 sempre della legge 4/03** prevede:

-Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura sono obbligati a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

Sulla base di quanto sopra il **Consorzio di bonifica di Paestum**, in barba ad ogni logica amministrativa, superando addirittura precedenti deliberati dello stesso Ente, ha dato il via a scelte per fare cassa e basta. Proprio per questo diede incarico all'Università di Agraria di Portici di redigere un "**Piano di contribuzione consortile**" apportando delle modifiche a quello in vigore - nella logica di fare cassa, come richiamato sopra - con aggiornamenti la cui modalità si ispirava ad un "**Piano di classifica**" che tenessero conto delle **opere consortili a servizio della proprietà**.

Con un ragionamento tutto incentrato su "cervellotiche logiche", ovviamente senza riscontri obiettivi e giuridici sono state individuate **opere al servizio del centro urbano di Capaccio Scalo alla cui manutenzione debbono contribuire i proprietari degli immobili**, nel mentre il beneficio indiretto dovuto per **il convogliamento delle acque meteoriche e di fogna, fino al recapito finale, sono a carico dell'Ente locale**.

In tutto questo qual è il ruolo del Consorzio di Bonifica? Qual è il reale servizio che fornisce?

A tal proposito, per dare un riferimento certo, va detto il Consiglio dei delegati con delibera 26/08 ha approvato il Piano che a sua volta è stato recepito dalla Regione Campania con D.D n°367 del 2.12.08. (*La Regione si è limitata ad osservare che le linee guida da essa predisposte fossero seguite*) ed è stato messo in esecuzione il 2009, dall'attuale Consiglio di amministrazione, che si è sentito abilitato ad **emettere ruoli di riscossione di contributi a carico dei proprietari di immobili urbani**, ancorché serviti da fognatura limitatamente alla quota riferita alla difesa idraulica.

Insomma in una totale confusione amministrativa e normativa, perché l'applicazione del comma 2 dell'art.13 della legge va a cozzare con il successivo comma 3 che prevede il **non pagamento in assenza di opere che diano beneficio diretto**, il Consorzio impone una tassa che il cittadino già paga al Comune.

A riprova di ciò va detto che nell'area di **Capaccio Scalo ove esiste il servizio di pubblica fognatura non esistono opere consortile, soprattutto da manutendere**. Non a caso se si va al Consorzio (ufficio manutenzioni) si fa una ricerca si può prendere atto che non esiste nessuna attività del genere, poiché le **opere realizzate nel Centro di servizi** sono da tempo memorabile **passate al demanio dello stato e, quindi, al Comune di Capaccio** e che, come si sa, **interviene per l'ordinaria efficienza degli immobili**.

Un altro fatto certo è che la **legge 36/94** è regolarmente applicata dal Comune di Capaccio Paestum tant'è che, nell'ultimo anno, ha raggiunto costi pari all'acqua potabile.

Per tutti i fatti e le norme innanzi richiamate, la richiesta, quindi, di pagamento del tributo è illegittima per cui se ne chiede la sospensione ad horas con tante scuse per il disturbo arrecato ad un cittadino.

Nel frattempo il Presidente voglia chiarire il perché della richiesta, in modo analitico e dettagliato, ed in particolare quali sono le opere o le attività consortili che legittima tale richiesta e che il Comune non fa.

Diversamente, visto che la richiesta si perpetua nel tempo, senza chiarimenti reali e convincenti chiarimenti, la stessa richiesta, al punto in cui siamo, può essere letta come una vera e propria vessazione di un Ente di diritto pubblico (Consorzio) che si sovrappone, si aggiunge o si sostituisce all'Ente locale (Comune), creando un disagio ai cittadini che, spesso, per evitare il ricorso ad un legale o fastidi relative a "pastoia burocratica" paga tributi non dovuti, con il conseguente appropriazione indebita dell'Ente beneficiario.

Alla luce dei fatti il Consorzio che continua a far richiesta di somme non dovute - *almeno fino quando non dimostri di dare una "prestazione effettiva" o un "servizio attivo" e non di sovrapposibilità a quello del Comune costringendo il cittadino inerme, a pagare due volte, lo stesso tributo* – non incorrendo in una persecuzione, seppure burocratica?

La forzatura perpetrata dal Consorzio non può sfociare anche in una forzatura della legge che potrebbe, poi, sfiorare in un vero e proprio atto estorsivo nei confronti del più debole (il cittadino)?

Il fatto che, qualche amministratore o burocratico, sostenga che è un problema del Consorzio per cui anche se si sbaglia non ne rispondono mai personalmente non è un concetto azzardato e da irresponsabile? Non è forse obbligato nella qualità anche di P.U. a dare una risposta (art. 328 c. p.)?

Il proverbio dice uomo avvisato, mezzo salvato per cui ciò vale soprattutto per il **presidente** - *nella qualità di legale rappresentante, ed ovviamente tutti gli altri amministratori funzionari responsabili del procedimento* – che al ricevimento della presente nota che richiama la normativa vigente e ribadisce "abusi ed errori", nel caso di giudizio, allo stesso potrebbe essere addebitati il fatto che non sia attivato e, quindi, non si tratta più di una normale casualità amministrativa, ma personalmente, visto che di fronte a "scelte azzardate", non in sintonia con la normativa e non ha predisposto il necessario intervento di salvaguardia degli interessi primari dell'Ente, ma ha perduto nella scelta errata arrecando così un eventuale danno di immagine e patrimoniale al Consorzio di Bonifica di Paestum (Pubblico Servizio, Art. 358 C. P.). Come viene ribadito dalla normativa vigente chi amministra in modo negligente ed arreca un danno all'Ente, l'amministratore ne risponde in modo personale proprio per le scelte sbagliate.

Pertanto con presente si chiama in causa direttamente il **Presidente** del Consorzio di Bonifica a chiarire, in modo convincente, qual è attualmente il servizio, dico oggi, che l'Ente fornisce e, quindi, lo legittima a chiedere tale somma, oppure la strada giuridica per scorporarlo dal tributo, che attualmente viene pagato al Comune e che, poi, eventualmente dovrà essere versato al Consorzio.